

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

II.

**SEDUTA DI VENERDÌ 28 NOVEMBRE 1958**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI****

**INDICE**

	PAG.
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	5
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1937 n. 1680, relativo all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. (509) . . . . .	6
PRESIDENTE . . . . .	6, 8, 9
CAIAZZA, <i>Relatore</i> . . . . .	6, 9
SERONI . . . . .	6, 7
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	7, 8, 9
MARANGONE . . . . .	7, 9
ROFFI . . . . .	7, 9
ALICATA . . . . .	8, 9
DE GRADA . . . . .	8
PITZALIS . . . . .	8
FRANCESCHINI . . . . .	9
Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e tecnica. (510) . . . . .	10
PRESIDENTE . . . . .	10, 11, 12, 13, 14
LIMONI, <i>Relatore</i> . . . . .	10, 11
RUSSO SALVATORE . . . . .	11, 13, 14
MARANGONE . . . . .	11, 13
FRANCESCHINI . . . . .	12
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	12, 13, 14
DE GRADA . . . . .	12
GREZZI . . . . .	12
PITZALIS . . . . .	12, 13
GUI . . . . .	14
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	14

La seduta comincia alle 10.

SCIORILLI BORRELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo mio dovere informare la Commissione sull'ordine dei lavori e ciò in quanto qualche membro della Commissione avrà senza dubbio notato che erano stati posti all'ordine del giorno, per due volte, i provvedimenti nn. 278 e 279 riguardanti la riforma dei licei e degli istituti tecnici, senza poter giungere alla loro discussione.

Al fine di fugare impressioni ed illazioni inesatte, tengo a precisare che ciò è dovuto al fatto che il parere della Commissione Bilancio, parere per noi vincolante, non è ancora giunto, ed anzi, ne è stata richiesta per due volte la proroga.

Motivo della richiesta (do lettura della comunicazione a noi pervenuta) è il seguente: « Si insiste nella richiesta di proroga sia perché è stato proposto dal Presidente della Camera che i disegni di legge siano sottoposti prima al Senato e sia perché, comunque, non si può esprimere il parere, finché non sarà trasmesso dal Senato il piano decennale della scuola, in cui sono compresi gli oneri relativi alle maggiori spese derivanti dal provvedimento in oggetto ».

La quinta Commissione, bilancio, ha quindi obiettato che, essendo il provvedimento comprendente gli oneri finanziari all'esame del Senato, essa non poteva esaminare i disegni di legge di cui trattasi, prima di conoscere se il Senato aveva approvato il provvedimento recante la spesa. Poiché inoltre è pendente la proposta di riunire presso il Senato la discussione di tutti i disegni di legge connessi con quello del Piano decennale, non è stato possibile neppure iniziare la discussione generale dei disegni di legge nn. 278 e 279, come in un primo tempo si sperava.

Da ciò era nata la supposizione di un rinvio, che non c'è stato, dei provvedimenti nn. 278 e 279. Debbo aggiungere che la stessa sorte subiscono anche i disegni di legge nn. 280, 281 e 282 collegati anche essi, per il finanziamento, al piano decennale della scuola.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680, relativo all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. (509).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680 relativo all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento ».

L'onorevole Caiazza, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**CAIAZZA, Relatore.** Il disegno di legge che è stato presentato alla nostra approvazione, introduce una modifica all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680, che stabiliva, nel numero di 10, i componenti il Consiglio direttivo e amministrativo dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. Con esso, si vuole portare detto numero, da 10 a 14.

Tutti sanno che l'Istituto di cui trattasi è un ente di cultura che ha lo scopo di promuovere, coordinare, diffondere ricerche e pubblicazioni su quel vasto e glorioso periodo della civiltà italiana ed europea che è il Rinascimento.

L'Istituto ha sede in Firenze nel Palazzo Strozzi; ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla tutela e alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'attività è svolta da un Consiglio direttivo, attualmente di 10 membri, scelti fra studiosi insigni e docenti di università italiane e da sezioni provinciali e interprovinciali costituite nelle città che principalmente contribuiscono alla civiltà del Rinascimento.

Le cariche di Presidente e di membro del consiglio sono gratuite.

Come ogni ente di diritto pubblico, l'Istituto ha autonomia amministrativa ed un proprio patrimonio e si avvale dei contributi che danno Stato, enti e privati. Il contributo dello Stato fu fissato, con il provvedimento istitutivo, in lire 30 mila; elevate poi con legge 14 dicembre 1955, n. 1295 a dieci milioni.

Recentemente il Consiglio direttivo deliberò una modifica dell'articolo 2 del cennato decreto istitutivo dell'Istituto, intesa ad aumentare da 10 a 14 il numero dei suoi componenti. A ciò il Consiglio è stato indotto in considerazione della vastità del lavoro scientifico al quale l'Istituto è chiamato ed al quale debbono collaborare i Consiglieri, secondo le loro specifiche capacità. Debbo sottolineare che una delle caratteristiche di detto consiglio direttivo ed amministrativo è proprio quella che i suoi componenti non hanno soltanto il compito di amministrare il patrimonio, ma anche di contribuire con proprie ricerche personali e con proprie attività, all'opera che l'Istituto è chiamato a svolgere.

Il Ministero della pubblica istruzione non ha avuto difficoltà a dar corso alla deliberazione del Consiglio direttivo e già nella scorsa legislatura ha promosso il necessario provvedimento legislativo che però, per il sopravvenuto scioglimento delle Camere decadde. Ora viene ripresentato.

L'attività che l'Istituto svolge è di alto livello scientifico e merita ogni considerazione. Basta pensare all'importanza che ha avuto nella nostra storia il periodo del rinascimento; all'ampia dimensione del lavoro di ricerca e di pubblicazioni che l'Istituto ha curato e tuttora cura; alla natura delle mansioni affidate ai membri del consiglio, e da costoro esplicate gratuitamente, per cui non derivano oneri per lo Stato dalle modificazioni proposte; basta pensare a tutto questo per giustificare l'approvazione del disegno di legge. E in questo senso chiedo alla Commissione di voler votare.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**SERONI.** Io sono convinto dell'utilità e necessità di un ente come l'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, che ha svolto effettivamente un proficuo lavoro; nonostante un vizio originario di costituzione consistente nel fatto che, sia il presidente, sia gli altri membri del consiglio, sono di nomina governativa. Sappiamo tutti che il presidente precedente fu Giovanni Papini, un uomo che può essere stimato o discusso come scrittore, ma

che certamente non era uno studioso all'altezza di presiedere un ente di questo genere.

Ora, di fronte a questa leggina, noi vediamo una riprova di un certo anarchismo, che esiste anche negli istituti di cultura. L'istituto di cui ci occupiamo è un ente di diritto pubblico e quindi è giusto che sia controllato dal Ministero della pubblica istruzione. Però non è necessario per questo che tutto il consiglio sia formato di membri scelti dal Ministero. L'istituto ha sede a Firenze e a Firenze si sente l'esigenza che almeno una parte dei consiglieri sia nominata dagli enti locali, tra cui il comune e l'università.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In proporzione del contributo del comune, il quale non dà un centesimo .... Normalmente partecipano alla nomina delle cariche di una istituzione gli enti che contribuiscono alla istituzione stessa. Poiché questo istituto vive esclusivamente della sovvenzione governativa, è giusto che le nomine siano di competenza governativa.

SERONI. Alcuni membri del consiglio potrebbero essere nominati dall'università, dal comune, dalla provincia, salvo il benessere del Ministero. Si sente tale necessità proprio in questo momento in cui sembra che l'istituto si trovi in un periodo di stasi. Vi sono state indubbiamente delle pubblicazioni interessantissime, tra cui la rivista *Rinascita*, ma si nota ora che anche quest'ultima è in decadenza. Sarebbe perciò necessaria una certa democratizzazione, che darebbe maggior decoro al consiglio e consentirebbe di servirsi anche di uomini di diverse correnti e di diverse tendenze, mentre esso presentemente si caratterizza troppo spesso nella figura del proprio presidente: prima Giovanni Papini, adesso il professore Salvi, che, legato a Roma, non risiede più a Firenze, non consentendo al consiglio di riunirsi.

Io propongo, perciò, che l'articolo unico del disegno di legge venga modificato nel senso che i quattro nuovi membri del consiglio d'amministrazione siano nominati dagli enti locali e dall'università e che il presidente sia eletto dal consiglio d'amministrazione.

MARANGONE. Debbo innanzitutto rilevare come la somma di lire 10 milioni sia assolutamente insignificante per seri studi sul Rinascimento, mentre, come sottolineava l'onorevole rappresentante del Governo, gli enti locali sono tutt'altro che disposti a finanziare questi studi.

La legge sottoposta alla nostra approvazione, intende modificare solo il numero dei componenti il consiglio direttivo dell'Istituto,

mentre, a mio parere, la funzionalità di un istituto dipende, non dal numero dei suoi componenti (anzi, normalmente accade che, maggior è il loro numero, minore è l'opera da essi svolta) ma dalla responsabilità che ciascuno di essi abbia di singole branche o settori di attività.

Concordo con le osservazioni fatte circa la nomina a vita del presidente. Con tutta la stima che possiamo avere per l'opera del professor Salvi — discutibile sotto tanti aspetti — tutti sappiamo che il Salvi è un uomo di età ormai avanzata; oggi, poi, non abita nemmeno a Firenze. Noi sappiamo cosa è questo Istituto e cosa il Rinascimento rappresenti per ognuno di noi, per la storia del nostro Paese, per la civiltà mondiale. Questo Istituto, in mano ad un presidente lontano e ridotto dagli anni ad una inattività pressoché totale, va avanti come può. La proposta che il Presidente venga nominato in seno al consiglio, di volta in volta, potrebbe, se accolta, essere assai giovevole.

È quindi il caso di esaminare la possibilità di portare qualche ulteriore correttivo e modifica.

ROFFI. Vorremmo proporre l'emendamento di cui do lettura: « L'Istituto è retto ed amministrato da un consiglio di 15 membri nominati dal Ministero della pubblica istruzione di cui due su designazione (dal Senato accademico) della università di Firenze, uno del Consiglio comunale ed uno dell'Amministrazione provinciale.

Il presidente è eletto, per la durata di 5 anni, dal Consiglio di amministrazione ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio innanzi tutto il relatore della sua esaurientissima relazione. Debbo però dire che non mi pare di potere accogliere le osservazioni che sono state fatte e tanto meno l'emendamento proposto. Non si tratta in questo caso di un istituto fiorentino, anche se la sua sede è a Firenze, ma di un istituto nazionale, mantenuto esclusivamente da fondi dello Stato. Se dovessero esservi delle nomine di origine diversa da quelle ministeriale, queste certamente non dovrebbero essere soltanto locali.

C'è poi un po' di contraddizione tra l'osservazione che vi sarebbe stato in precedenza un presidente poco meritevole e il rilievo che adesso la rivista, organo dell'istituto, è meno vivace di quando c'era quel presidente giudicato inadatto a dirigere l'ente.

Quanto all'altra osservazione che l'istituto si riassume eccessivamente nella persona del suo presidente, mi pare di poter rilevare che proprio l'aumento del numero dei membri

del consiglio e la loro partecipazione alla direzione dell'ente avranno per conseguenza una accentuata spersonalizzazione della direzione stessa determinata dall'inclusione di rappresentanti di orientamenti culturali e di ideologie diverse.

Perciò il Governo accoglie il concetto che l'Istituto per gli studi sul rinascimento non deve rappresentare la tendenza di una sola persona, ma essere invece un centro vivo, in cui possano manifestarsi opinioni e orientamenti diversi. Ritiene anche il Governo che nella scelta dei membri del consiglio si debba tener conto preferibilmente delle persone residenti a Firenze, perché esse, essendo maggiormente disponibili, potranno dare all'Istituto una collaborazione più continua e più efficace di studiosi residenti in altre città. Al riguardo, però, debbo limitarmi ad un impegno, non ritenendo opportuna una norma legislativa.

Debbo invece confermare che, trattandosi di un istituto nazionale, finanziato esclusivamente dallo Stato tramite il Ministero della pubblica istruzione, le nomine dei membri del consiglio non possono non rispecchiare questa origine strutturale.

ALICATA. Credo che non sia un caso; se per sede dell'Istituto è stata scelta Firenze. E non c'è bisogno che ci diciamo tra noi che cosa rappresenta Firenze nella tradizione di questi studi sul Rinascimento e quale materiale hanno a loro disposizione gli studiosi in quella città.

Quanto alla questione del finanziamento, credo che se si aprisse agli enti più importanti della città di Firenze la possibilità di partecipare in qualche modo alla composizione del consiglio, non solo gli enti locali si sentirebbero obbligati a partecipare al finanziamento dell'istituto, ma potrebbero anche essere obbligati a farlo, ciò che sarebbe certo di giovamento per l'istituto. Quello su cui vorrei insistere è il fatto che il nostro emendamento è legato anche alla periodicità delle cariche, di cui nessuno può negare l'esigenza. Una volta che il Ministro della pubblica istruzione ha nominato presidente il professore Salvi, questi potrà rimanere a quel posto fino a cento anni di vita, fino a quando scomparirà dalla vita terrena.

Invece il principio della temporaneità darebbe il modo all'istituto di giovare di elementi sempre più freschi e più attivi, facilitando un indispensabile rinnovo dell'organismo.

Prego quindi il Sottosegretario di tener conto per lo meno di questo aspetto delle nostre osservazioni.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho nessuna difficoltà ad accogliere un emendamento che fissi un termine di durata per le nomine.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « Le cariche di presidente e di membro del consiglio sono gratuite e della durata di cinque anni ».

DE GRADA. Non comprendo perché si debba negare l'opportunità che gli enti locali partecipino alla nomina dei membri del consiglio dell'istituto, quando ciò si verifica presso altri istituti di carattere nazionale, come l'Istituto di studi manzoniani e l'Istituto lombardo di scienze e lettere in Milano. Ai consigli di questi istituti partecipano gli enti locali, attraverso i loro rappresentanti designati.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma sono istituti mantenuti esclusivamente dagli enti locali. Il contributo del Ministero all'Istituto di studi manzoniani è insignificante, di fronte a quello degli enti locali.

DE GRADA. Due rappresentanti degli enti locali e due dell'università costituirebbero pur sempre una minoranza nel consiglio, mentre rientrerebbero in quello spirito di rinnovamento di cui parlava poco fa il relatore.

Non comprenderei la ragione di aumentare il numero dei consiglieri, se non si volesse rivedere anche la costituzione dell'istituto. Quando questo fu creato si era in un periodo in cui i problemi che stiamo qui trattando non erano considerati sotto la luce in cui li vediamo oggi.

PITZALIS. Deve essere tenuto presente che non si tratta di un istituto a carattere locale come gli istituti di cui ha parlato testé il collega, quali il Centro di studi manzoniani o i Centri di studi sul Risorgimento che si trovano in tutte le regioni, e, quasi, in tutte le province. Si tratta, invece, di un istituto che la legge fondamentale ha voluto creare come istituto nazionale alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, sovvenzionato completamente da detto Ministero per determinate finalità. È questa la sua particolare natura giuridica, natura che resta invariata anche se si muta, come oggi, il numero dei componenti il consiglio di amministrazione; anche se vi fosse confluenza di contributi da parte degli enti locali di tutta Italia. Se volessimo dare a determinati enti locali il diritto di essere rappresentanti in modo particolare, dovremmo appositamente modificare la struttura di questo istituto, trasformandolo in istituto a carattere locale.

MARANGONE. Poiché si è da tutti parlato della necessità di emendamenti che modifichino l'Istituto e poiché la nostra Commissione rappresenta in Parlamento gli aspetti più fondamentali della cultura ed ha quindi dei doveri, vorrei pregare l'onorevole Relatore di volere, in accordo con il Ministro proponente, rivedere tutta la materia, così importante, riguardante questo istituto, giudicandolo sotto un aspetto generale e non soltanto per quanto attiene al numero dei consiglieri. Ad un simile disegno di legge la nostra Commissione potrebbe poi apportare quegli emendamenti che riterrebbe opportuni e necessari.

PRESIDENTE. Posso condividere l'opportunità di dare una nuova regolamentazione all'Istituto per gli studi sul Rinascimento, ma, in questo momento noi abbiamo dinanzi una leggina. Non si può quindi, da una modifica del numero dei componenti il consiglio di amministrazione, far nascere una riforma di tutta la struttura dell'Istituto. Si uscirebbe dall'ambito del disegno di legge. Ritengo invece che sarebbe opportuno esporre l'intero problema in un ordine del giorno che la Commissione potrebbe prendere in considerazione. L'aumento del numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la fissazione del tempo di durata della carica, già costituiscono modifiche di non piccolo rilievo; nulla impedisce che si possa poi affrontare il problema sostanziale.

MARANGONE. Non insisto nella mia proposta.

ROFFI. Tutto sommato insisterei nell'emendamento, perché così non trasformiamo nulla.

FRANCESCHINI. Mi permetto di far osservare che la riforma totale dello spirito della legge istitutiva non può derivare da un emendamento. Il desiderio di una siffatta riforma dovrebbe essere espresso in un ordine del giorno di cui la commissione prenderebbe atto, esprimendo il suo giudizio. Si tratta di un Istituto che vive da 30 anni e non mi pare che si debba giungere ora a modifiche precipitose.

Condivido l'opportunità dei limiti di durata della carica, perché ciò non modifica la sostanza; la sostanza è data dal fatto che si tratta di un istituto, sovvenzionato dallo Stato e controllato completamente dal Ministero.

ALICATA. D'accordo. Desidero però sapere se il Governo accetta un ordine del giorno nel senso indicato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e prego il rappresentante del

Governo di voler far conoscere il proprio pensiero su quanto richiesto.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono in grado di assumere impegni, senza aver preso nozione esatta dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora facendo il punto della situazione, consideriamo ritirato l'emendamento originario, che rimane ridotto alle parole « per la durata di quattro anni » da aggiungere alla fine del penultimo comma dell'articolo unico.

Gli onorevoli Caiazza, Franceschini, Reale Giuseppe, Bertè, Limoni, Pitzalis e altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione, nell'approvare il disegno di legge n. 509 relativo all'Istituto nazionale per gli studi sul Rinascimento, invita il Ministro a volere esaminare l'opportunità di una riforma della struttura dell'istituto stesso, allo scopo di consentire una più diffusa collaborazione e concreti nuovi apporti alla sua funzione ».

CAIAZZA, *Relatore*. Il relatore, che tra l'altro è anche fra i firmatari, è d'accordo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge consta del seguente articolo unico:

« L'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1937, n. 1680, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2270, integrato dal regio decreto 8 agosto 1942, n. 102, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale di studi sul risorgimento ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto è retto ed amministrato da un presidente assistito da un Consiglio di quattordici membri.

Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

La carica di presidente e quella di membro de Consiglio sono gratuite ».

Pongo in votazione l'articolo con l'emendamento aggiuntivo da inserire al penultimo comma:

« per la durata di quattro anni ».

(È approvato).

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1958

L'articolo unico rimane pertanto così modificato:

L'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2270, integrato dal regio decreto 8 agosto 1942, n. 102, è sostituito dal seguente:

L'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto è retto ed amministrato da un presidente assistito da un Consiglio di quattordici membri.

Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione per la durata di quattro anni.

La carica di presidente e quella di membro del Consiglio sono gratuite

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (510).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità da corrispondere ai componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica »

La V Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Limoni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LIMONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è ora all'esame della nostra Commissione, tende a perequare l'indennità da corrispondersi ai commissari agli esami di idoneità, promozione e licenza delle scuole medie di ogni ordine e grado.

Ora, per avere il quadro esatto e una idea precisa di quello che stiamo per deliberare, bisogna rifarsi un po' indietro. L'indennità di esami era regolata dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076. In esso si prevedeva che ai commissari facenti parte di queste commissioni fossero corrisposte lire 120 come diritto fisso, più 15 lire per ogni candidato esaminato,

Questo provvedimento fu modificato con la legge 4 dicembre 1950, n. 888, nella quale si prevedeva, oltre al compenso fisso di 120 lire e alle 15 lire di propina, anche un gettone di presenza per 15 giorni al mese, gettone di presenza fissato nel penultimo comma dell'articolo 1 di quella legge in 500 lire per i dipendenti dall'amministrazione dello Stato e in 1000 lire per gli estranei, ma ridotto a 250 lire nel caso che i commissari godessero già di altri emolumenti. Ne è venuta una curiosa falcidia, poiché i commissari anziché percepire 500 lire al giorno per 15 giorni del mese, vennero a percepire 250 lire più 120 lire più le propine, il che non porta alla media di 500 lire al giorno calcolando un periodo di esame di quindici giorni.

Successivamente col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, fu modificato il contenuto dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1950, n. 888, nel senso che si dette la facoltà di portare a 1000 lire il gettone di presenza, riducendo però i 15 giorni a 12 giorni. In seguito poi alla formulazione di quella legge, una circolare ministeriale ricordò che non si poteva più concedere il gettone di presenza di 250 lire, perché l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 888 non era stato incluso nel testo del decreto presidenziale del 1956.

Sicché, dall'anno scolastico 1956-57 ad oggi si tornò a corrispondere ai commissari per gli esami di idoneità, licenza, promozione, ecc., il compenso fisso di 15 lire per propina.

Il disegno di legge in esame, propone che il compenso giornaliero per i commissari facenti parte di dette commissioni, sia portato a lire 400. Questa cifra, naturalmente, assorbirebbe le lire 120 previste dal 1° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, la propina di lire 15 per ogni candidato esaminato prevista pure dal detto decreto e le lire 250, gettone di presenza previsto dall'ultimo comma articolo 1 della legge 4 novembre 1950, n. 888. La situazione, quindi, rispetto al 1956, rimane invariata, anzi, peggiorata.

Direi di accettare, quindi, la approvazione del presente disegno di legge, ma con riserva, e facendo notare come, complessivamente, i compensi vengano diminuiti, rispetto a quelli che i professori godevano fino al 1956 per le dette prestazioni. Infatti, in una commissione di esami di ammissione, per esami di licenza di scuola media, che dovesse esaminare 80 alunni ed impiegasse 15 giorni per l'espletamento della sua funzione, a ciascun commis-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1958

sario verrebbe ad essere corrisposto un compenso, dal 1956 ad oggi, di lire 3010; per 10 giorni di esami con 30 alunni lire 1660; per otto giorni di esami e 15 alunni lire 1193. In base alla proposta di legge in esame si avrebbero, invece, le seguenti cifre: al posto di lire 3010, lire 6000; al posto di lire 1660, lire 4000; al posto di lire 1193, lire 4200. Qualora fossero stati invece corrisposti i compensi della legge n. 888, le cifre percepite dai membri della commissione sarebbero state, rispettivamente lire 6750, lire 4150 e lire 3293.

In considerazione di quanto sopra esposto, proporrei che il disegno di legge in esame venga approvato e venga richiamata l'attenzione del Governo sulla necessità di rivedere il sistema di questi compensi.

Si potrebbe prospettare la possibilità di applicare nei confronti dei professori facenti parte delle dette Commissioni, l'articolo 1 della legge 11 gennaio 1956 che prevede un gettone di lire 1.000 per 12 giorni al massimo al mese o quanto meno, l'applicazione della legge che prevede un gettone di lire 500.

Si potrebbe poi, nel presente testo includere gli esami di integrazione previsti dai recenti disegni di legge dei licei e istituti tecnici.

**PRESIDENTE.** Non è possibile finché tali leggi non siano approvate.

**LIMONI, Relatore.** Si potrebbe ricorrere alla dizione « esami assimilati ».

Temo però che, non essendo questa una dizione esatta e date le interpretazioni restrittive delle leggi, occorrerebbe egualmente la formulazione di una nuova legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore intende presentare emendamenti?

**LIMONI, Relatore.** Si tratta solo di un suggerimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**RUSSO SALVATORE.** Questo disegno di legge fu già presentato nella passata legislatura, ma decadde perché non fu approvato tempestivamente dal Senato. Io e altri colleghi al principio della nuova legislatura abbiamo aspettato che il Governo lo ripresentasse, e il 18 ottobre, poiché ciò non si era ancora verificato, presentammo una nostra proposta di legge consimile, la quale martedì venturo dovrebbe essere presa in considerazione dall'Assemblea.

Ora, dato che è venuto in discussione il disegno di legge governativo, noi proporremo degli emendamenti, appunto in relazione alla nostra proposta. In questa, tra l'altro, si parla anche delle scuole dell'istruzione artistica, che qui invece vengono dimenticate. Anzitutto

proponiamo, quindi, che questo provvedimento sia modificato nel senso di includere anche il settore dell'istruzione artistica.

Proponiamo, poi, di elevare il compenso giornaliero a 600 lire. Col disegno di legge si verrebbe a dare 400 lire; ma questa era già la cifra di dieci anni fa, mentre una rivalutazione è indispensabile. Per quanto riguarda gli esami di maturità e di abilitazione, il compenso è stato portato a 600 lire per gli insegnanti che lavorano in sede e a 800 per quelli che lavorano fuori sede. Proponiamo quindi di dare con questa legge almeno 600 lire al giorno, oltre a 15 lire per candidato.

Un terzo emendamento riguarda i capi di istituto. Ci sia una sola commissione o ce ne siano quindici, il capo d'istituto ha sempre la stessa indennità. Noi proponiamo di dare il doppio dell'indennità, quando le commissioni superino il numero di quattro.

Domandiamo poi se per gli esami in questione sia prevista una indennità per i segretari, come è stabilito negli esami di maturità.

**LIMONI, Relatore.** Sì, è prevista. Anche i bidelli hanno una indennità.

**RUSSO SALVATORE.** Allora bisogna rivalutare anche queste indennità. Altrimenti si dirà che, essendo i componenti questa Commissione dei professori, hanno pensato soltanto ai professori.

**MARANGONE.** Io sono un ammiratore dell'onorevole Limoni, anche quando nella sua veste di relatore è costretto « a essere e non essere », mentre convince molto di più quando può esprimersi liberamente. Però, come ammiratore dell'onorevole Limoni, capisco il suo stato d'animo in veste di relatore.

Ora il mio timore è che, tornando tra i nostri colleghi, ci si sottoponga a dei piccoli linciaggi o a delle aggressioni all'angolo della strada. Perché siamo stati tutti commissari di esami e ci siamo sentiti tutti umiliati e offesi delle 15 lire per candidato. *L'uomo dal berretto*, qualunque esso sia, anche se è custode soltanto del posteggio dell'Automobil Club, prende oggi un compenso maggiore dei commissari di esame, i quali, se vogliono compiere con scrupolo il loro dovere nel giudicare i candidati, debbono avere una particolare preparazione per ciò che dovranno chiedere e per il giudizio che dovranno formulare.

Secondo me, non possiamo approvare che vengano date 400 lire al giorno a degli insegnanti che compiono un dovere di tanta delicatezza e responsabilità. Da qui discende la nostra preghiera, tradotta poi in un emendamento, di migliorare le condizioni proposte

portando il compenso giornaliero a mille lire, che sarebbero adeguate alla funzione che esercita l'insegnante nell'interesse della scuola. Dove c'è un compenso adeguato, c'è anche una maggiore applicazione al proprio dovere.

Le considerazioni del relatore ci hanno fatto comprendere che le 400 lire sono inferiori a quello che l'insegnante percepiva per la stessa prestazione alcuni anni addietro. Ebbene, poiché legiferiamo nel 1958, dopo avere apportato modifiche allo sviluppo della carriera degli insegnanti, dopo avere compreso in altre circostanze le loro necessità, dobbiamo accogliere l'emendamento che porta il compenso per gli esami da 400 a mille lire.

FRANCESCHINI. Dall'esame del disegno di legge emerge che, in sostanza, siamo di fronte ad un conglobamento delle magrissime indennità. Non so se valga la pena di varare una legge solo per questo, specie data l'attesa, a noi ben nota, non di un conglobamento ma di un aggiornamento. Ciò risulta evidente anche dalla relazione che afferma: « L'approvazione del disegno di legge non determinerà alcun aggravio per il bilancio dello Stato ». Mi domando, quindi, se non sia il caso che il governo esamini la possibilità di arrivare ad un aggiornamento di queste somme; in caso diverso si tratterà di una legge di scarsissima portata ed anzi, direi, addirittura controproducente. Nel caso si addivenisse all'idea di invitare il Governo a studiare la possibilità di un aggiornamento, dovrebbe, naturalmente, essere rinviata la discussione del disegno di legge ora al nostro esame.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che qualsiasi ritocco agli importi della indennità di esame richiederebbe un nuovo parere da parte della V Commissione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Non mi è possibile dare assicurazioni su tale materia. Se il presente disegno di legge viene rapidamente approvato, si definisce una situazione che è carente dal 1956 ad oggi; in caso diverso non so come la questione si concluderà e quando. Vorrei far notare che si tratta di una aggiunta allo stipendio; queste propine, fino a qualche anno fa, non esistevano; esse sono state stabilite quando gli stipendi erano particolarmente inadeguati e sarebbe logico che venissero riassorbite negli stipendi. Qualora la Commissione ritenesse di fare un tentativo per aumentare queste propine, il Ministero della pubblica istruzione non si sottrarrebbe all'invito della Commissione, ma, date le scarse possibilità di successo, non vedo l'opportunità di un ritardo nel dare questo modesto aumento in vista di

un aumento maggiore che potrebbe non realizzarsi.

Il Governo, in conclusione, non si rifiuta di esaminare la questione, ma prospetta il rischio che il rinvio della approvazione abbia a risolversi a danno invece che a vantaggio degli interessati.

FRANCESCHINI. La Commissione potrebbe stendere un ordine del giorno con il quale invita il Ministero ad aumentare le propine.

DE GRADA. Mi permetto far osservare che non vi è urgenza di approvare il presente disegno di legge, in quanto esso riguarda propine di esame, e la prossima sessione di esami è a giugno.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La erogazione di queste propine riguarda anche il passato.

DE GRADA. Dato, comunque, lo scarso rilievo delle somme che gli insegnanti debbono percepire, ritengo che un ritardo, che consenta di interpellare la V Commissione, non sarebbe per loro di danno. La nostra Commissione, intanto dovrebbe dare una indicazione sull'aumento, considerato da noi soddisfacente.

GREZZI. Ritengo anch'io che si possa attendere qualche tempo per approfondire ogni possibilità che si offra per giungere ad un miglioramento della indennità di esame.

PITZALIS. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che il provvedimento ha effetto retroattivo per gli anni 1955-56, 1956-57, 1957-58; tre anni per i quali si calcola che i componenti le commissioni dovrebbero percepire una media di lire 40.000 ciascuno. Se anche volessimo proporre un provvedimento che elevi il compenso, non potremmo quasi certamente dare ad esso effetto retroattivo, in quanto l'onere sarebbe talmente elevato che difficilmente il Tesoro darebbe parere favorevole.

Riterrei quindi, più opportuno chiudere questa partita ed invitare il Governo a presentare un'altra proposta di legge tendente ad adeguare i compensi per gli esami ai compensi che, ad esempio, vengono corrisposti alle commissioni di studio che operano presso il Ministero della pubblica istruzione ed ovunque. Non comprendo perché vi sia questa differenza. Si dice che si tratta di una propina che arrotonda lo stipendio, ma in questo caso il compenso si riferisce a prestazioni di carattere eccezionale, importantissime, ed è quindi bene che si stabilisca, per esse, un trattamento equo, pari a quello stabilito per tutti gli altri componenti le Commissioni.

Questo, per l'avvenire e faccio proposta formale in questo senso. Per i tre anni pre-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1958

cedenti, chiudiamo la partita approvando il provvedimento sottoposto al nostro esame.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono circa tre miliardi e mezzo da erogare immediatamente!

MARANGONE. A modifica delle mie precedenti dichiarazioni, e tenendo conto delle Pitzalis, proporrei che per gli esami degli anni scolastici 1955-56, 1956-57 e 1957-58 il compenso sia stabilito in lire 500 e, a cominciare da quello corrente, che sia portato a lire 1.000.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma il provvedimento non potrebbe più andare avanti, aumentando l'onere finanziario.

RUSSO. Io propongo che oggi si soprasseda all'approvazione di questo disegno di legge, per avere degli abboccamenti con la Commissione finanze e tesoro. Ricordo che nella passata legislatura, per ottenere un aumento in favore dei componenti le commissioni per gli esami di Stato passarono diverse settimane di colloqui, ma poi si arrivò ad una conclusione favorevole. Anche ora si può discutere per ottenere un aumento a cominciare da quest'anno. Per gli altri anni ci contenteremo delle 400 lire.

PITZALIS. Il risultato di questo disegno di legge si è ottenuto dopo laboriosissime trattative col Ministero del tesoro, che sono durate alcuni mesi, perché la spesa è di oltre tre miliardi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Aggiungo che i tre miliardi rappresentano una ipotesi minima di spesa, perché questa sarà probabilmente anche maggiore.

PITZALIS. Io sono d'accordo nella sostanza, che cioè l'indennità debba essere aumentata; però faccio notare che l'intavolare nuove trattative, dopo quelle tanto laboriose che hanno dato questo risultato, ci porterà alla fine dell'anno scolastico in corso, senza che nulla si sia deciso. Quindi insisto sull'opportunità di chiudere per ora questa partita, salvo a svolgere successivamente una nuova azione col Ministero del tesoro, azione che sarà certamente lunga, come sempre avviene quando si tratta di chiedere dei miliardi.

Insisto, quindi, sull'opportunità che la Commissione voti un ordine del giorno nel senso che ho proposto e approvi frattanto il disegno di legge presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Dal complesso degli interventi mi sembra che tutti siamo d'accordo sulla opportunità

di una maggiorazione della indennità di esame, ma, considerate le difficoltà per un immediato consenso del Tesoro, mi sembra ragionevole la proposta dell'onorevole Pitzalis di non portare modificazioni al testo all'esame per quanto riguarda la misura dell'indennità, che invece potrebbero essere auspiccate in un ordine del giorno.

Per l'appunto mi è stato presentato un ordine del giorno dagli onorevoli Pitzalis e Giuseppe Reale, con il quale si invita il Governo a studiare un nuovo disegno di legge che adegui i compensi per le commissioni di esame.

Ne do lettura e lo pongo in votazione:

« L'VIII Commissione, nell'approvare il disegno di legge « Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e tecnica » n. 510, invita il Ministro a voler esaminare l'opportunità di adeguare ulteriormente la suddetta indennità alla importanza particolare dell'atto e delle funzioni che gli insegnanti commissari e i capi degli istituti sono chiamati a svolgere, nonché nei confronti del personale non insegnante ».

(È approvato alla unanimità).

Passiamo all'esame degli articoli:

## ART. 1.

Ai componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica spetta, a decorrere dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1955-56, il compenso giornaliero di lire 400 (quattrocento).

Il compenso di cui al precedente comma è dovuto anche ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni previste dall'articolo 62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Ai capi degli istituti in cui sono costituite due o più commissioni per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo è corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola Commissione.

È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1958

È stato presentato dagli onorevoli Marangone e Russo il seguente emendamento:

« Dopo le parole « magistrale e tecnico » aggiungere la parola « artistico »; tale aggiunta dovrà essere apportata pure al titolo della legge ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di stato alla pubblica istruzione*. Non conosco la situazione particolare, ma so che di solito l'estensione al settore artistico avviene separatamente.

PRESIDENTE. Vi è il dubbio che quel settore abbia già un trattamento particolare.

GUI. Desidero conoscere perché si sono sempre fatte due leggi distinte.

SCAGLIA, *Sottosegretario di stato alla pubblica istruzione*. Sono istituti non del tutto assimilati né alla scuola secondaria, né alla scuola universitaria; hanno, quindi, un regolamento a sé. Si è dovuto, sempre, perciò, provvedere alla estensione ad essi delle disposizioni legislative emanate per la scuola secondaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testè presentato.

(È approvato).

L'onorevole Russo ha presentato un secondo emendamento. Ne do lettura:

« Alla fine del terzo comma aggiungere le seguenti parole: o a due commissioni quando queste superano il numero di quattro ».

Debbo, riguardo a tale emendamento, far presente che si cade nella necessità di chiedere il parere della Commissione bilancio. Proporrei di considerarlo come una indicazione che la Commissione dà al Governo per lo studio del problema nel disegno di legge proposto con l'ordine del giorno.

RUSSO. Non insisto nella votazione dell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento Marangone, Russo.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« Ai componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica spetta, a decorrere dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1955-56, il compenso giornaliero di lire 400 (quattrocento).

Il compenso di cui al precedente comma è dovuto anche ai maestri elementari chiamati

a far parte delle Commissioni previste dall'articolo 62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Ai capi degli istituti in cui sono costituite due o più commissioni per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo è corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola Commissione.

È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076 ».

Do lettura dell'articolo 2, che non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti dei bilanci del Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680, relativo all'Istituto nazionale di studi sul rinascimento » (509):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica ».

Presenti . . . . .	27
Astenuti . . . . .	2
Votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

---

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1958

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Baldelli, Bertè, Caiazza, Cerreti Alfonso, Ermini, Franceschini, Fusaro, Gaudioso, Grezzi, Grilli Antonio, Gui, Liberatore, Limoni, Malagugini, Magrì, Marangone, Marotta Vincenzo, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Reale Giuseppe, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli e Titomanlio Vittoria.

*Si sono astenuti sul disegno di legge n. 510:*

Perdonà e Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 12.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI